Unione Italiana Lavoratori Funzione Pubblica

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA

Sito Web- www.polpenuil-sicilia- PEO -sicilia@polpenuil.it- PEC-gioacchino.veneziano@timpec.it

COMUNICATO IMPORTANTE

COSA DICE LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO SEZIONE LAVORO DI L'AQUILA N° 163/2026 A SEGUITO DEL RICORSO PROMOSSO E VINTO DALLA UIL FP POLIZIA PENITENZIARIA

"La predisposizione di turni di lavoro di durata eccedente le sei ore giornaliere, in contrasto con l'art. 8 c. 4 dell'accordo quadro citato, deve pertanto ritenersi assolutamente illegittima, e costituisce plateale violazione della disciplina contrattuale collettiva applicabile ai rapporti di lavoro del personale della Polizia Penitenziaria', con queste parole la Sezione Lavoro della Corte di Appello di L'Aquila, adita dalla UIL FP Polizia Penitenziaria di Chieti, **ha sentenziato la condotta antisindacale della Direzione della Casa Circondariale di Lanciano che per anni ha imposto turnazioni lavorative con la previsione di lavoro straordinario programmato in assenza di un accordo sindacale e senza peraltro garantirne l'intero pagamento ad appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ivi in servizio.** Si tratta di una sentenza, in linea con ormai consolidata giurisprudenza anche della Corte Suprema di Cassazione, che evidenzia ancora una volta come e quanto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria continui a calpestare e oltraggiare non solo il diritto sindacale, ma soprattutto i diritti di rango costituzionale dei servitori dello Stato con la divisa blu della Polizia penitenziaria. Il Ministero della Giustizia è stato inoltre condannato anche alla rifusione delle spese dell'intero giudizio, tanto che con i nostri legali valuteremo se interessare la competente procura della Corte dei Conti"

QUINDI A SCANSO DI EQUIVOCI E/O ALTRO

La sentenza sopra citata, a seguito del **ricorso promosso e vinto dalla UIL FP Polizia Penitenziaria** (che alleghiamo), ha semplicemente precisato che la deroga unilaterale della predisposizione di turni di lavoro di durata eccedente le sei ore giornaliere in contrasto con l'art.8 comma 4 dell'ANQ, deve ritenersi illegittima e costituisce plateale violazione della disciplina contrattuale collettiva applicabile ai rapporti di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria.

Diverso è il caso in cui nelle contrattazione decentrate gli accordi sottoscritti hanno previsto delle turnazioni oltre le sei ore giornaliere.(**N.B come accaduto in tutta la Sicilia)**

In sintesi, qualora le turnazioni si prolungano oltre le 6 ore con **REGOLARE ACCORDO SINDACALE la sentenza di cui sopra non è comparabile.**

Infine, gli accordi decentrati (P.I.L) che prevedono turnazioni oltre le sei ore sono validi ed efficaci fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie. (compreso ovviamente l'orario di lavoro)

LA UIL FP POLIZIA PENITENZIARIA C'E OGNI GIORNO, OGNI MESE, OGNI ANNO

Il Componente Esecutivo Nazionale UIL FP Polizia Penitenziaria
Gioacchino Veneziano